

GENETICA: PANORAMICA SUL DIRITTO PENALE STATUNITENSE

Debra W. Denno
Arthur A. McGivney Professor of Law
Fordham University School of Law

2011 *Michigan State Law Review*, pp. 967 – 1047

Questa relazione è basata su un articolo pubblicato nella *Michigan State Law Review* (2011). L'articolo presenta un unico studio di tutti i casi giurisprudenziali penali (33 in totale) relativi a prove di genetica comportamentale a partire dal 1° giugno 2007 al 1° giugno 2011. Lo studio sviluppa la precedente ricerca dell'Autrice su tutti i casi penali (48 in totale) in cui sono state usate queste prove nei precedenti tredici anni (1994-2007). La totale raccolta degli 81 casi in cui è stata impiegata la prova genetica comportamentale offre un ricco contesto per determinare come il sistema della giustizia penale abbia trattato i fattori genetici per quasi due decenni, ma anche per capire perché gli ultimi quattro anni rivelino scoperte particolarmente importanti. I risultati suggeriscono non solo che molte delle controversie relative alla genetica comportamentale e al reato sono superflue, ma anche che l'uso di tale prova è stato frainteso.

Negli ultimi quattro anni, ad esempio, la prova di genetica comportamentale pare esser stata impiegata esclusivamente come circostanza attenuante nei casi di pena di morte e principalmente in due modi per sostenere l'ineffettività della difesa penale per aver trascurato tale prova o per non aver allegato prova e diagnosi di una condizione attenuante dell'imputato. Colpisce come tale studio non abbia rinvenuto alcun caso tra il 2007 e il 2011 in cui fattori di genetica comportamentale siano stati introdotti dallo Stato, tanto meno quale circostanza aggravante o come indicazione che l'imputato possa rappresentare un futuro pericolo per gli altri. Tali rilievi smontano gli argomenti a sostegno del fatto che tale prova si preannuncia giuridicamente sfavorevole per l'imputato. Infatti, in molti casi, la prova è così strettamente intrecciata con altri fattori della vita dell'imputato che il particolare impatto della genetica comportamentale non ha un'incidenza decifrabile sul caso di specie o, al massimo, diventa un efficace strumento nell'ambito di un assortimento di variabili di altro tipo determinanti per escludere l'applicazione della pena capitale nei confronti dell'imputato. Le Corti sembrano voler accettare la prova di genetica comportamentale quale parte della storia attenuante dell'imputato, anche se la genetica rende tale storia più problematica in termini di supposte propensioni dell'imputato. Gli ultimi quattro anni mostrano inoltre alcune inversioni di tendenza rispetto agli anni precedenti. Per esempio, ci sono stati in sostanza più casi che hanno incorporato prova di genetica comportamentale di qualsiasi tipo. Inoltre, c'è stato un netto aumento del numero dei casi in cui l'imputato ha allegato prova di propensione genetica all'alcolismo e/o all'abuso di sostanze stupefacenti.

In generale, la ricerca di tale articolo dimostra che le Corti ammettono la prova genetica comportamentale nella maggior parte dei casi in cui la difesa tenta di introdurla. Gli anni a venire riveleranno se tale tendenza sarà influenzata dal caso "Cullen v. Pinholster", su cui la Corte Suprema si è recentemente pronunciata con una decisione che circoscrive gli sforzi dei detenuti di accedere ai rimedi di *habeas corpus* garantiti dall'AEDPA (*Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996*). Nondimeno, la prova di genetica comportamentale, di primo acchito, sembra aver raggiunto uno *status* paragonabile a quello di altri tipi di prova senza il fardello di abuso che le è stato tipicamente attribuito.